



Sezione di Modena



**QUID IURIS?**

**LE QUESTIONI APERTE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA  
AD UN ANNO DALL'EDNTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA  
CARTABIA**

**IL RUOLO DELL'AVVOCATO  
ATTIVITA' DI DIFESA A TUTELA DELLA VITTIMA DI VIOLENZA**

**Modena 1 marzo 2024**

**A cura di  
Maria Giulia Albiero**

# EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA

- Abolizione del delitto d'onore: 1981
- Norme contro la violenza sessuale **legge 66/1996**
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari **legge 154/2001**
- **"Decreto sicurezza" (23 febbraio 2009)**, convertito nella l. 38/2009 misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking;
- **Ratifica della Convenzione di Istanbul legge 77/2013** (in vigore dal 1 agosto 2014);
- "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere" **Legge 119/2013 del 15 ottobre 2013**
- **Jobs Act**: diritto al congedo retribuito 3 mesi per vittime di violenza di genere
- **Decreto Legislativo 15.12.2015 nr. 212** recepimento Direttiva 2012/29/UE - Indennizzo per le vittime di crimini violenti.
- Disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici **L. 4/2018**
- **L. 69 del 19/07/2019 cd. Codice rosso**
- **D. lgs. 149/2022 del 10/10/2022 Attuaz. L. 206/2021 cd. Riforma Cartabia**
- **L. n. 168 del 24/11/2023** Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e della violenza domestica



## Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica cd. **CONVENZIONE DI ISTANBUL**

- **Art. 3 Definizioni** violenza domestica, di genere, vittima
- **Art. 15 Formazione delle figure professionali**
- **Art. 18 Protezione vittima e testimoni** della violenza
- **Art. 26** Protezione e supporto dei bambini testimoni di violenza
- **Art. 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile**
- **Art. 30 Risarcimenti** diritto di chiedere un risarcimento agli autori
- **Art. 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza**
- **Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti**
- **Art. 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice**
- **Art. 56 Misure di protezione** .....evitare i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

# RILEVANZA

## della violenza nel processo civile

- Gli ordini di protezione previsti dagli **artt. 342bis e ter c.c. (L. 154/2001)** **rappresentano il primo intervento del Legislatore Italiano** nell'ambito del **processo civile**, in particolare del processo di famiglia, con cui preso atto dei fatti di violenza e ha dato una risposta adeguata a fornire tutela alle vittime di violenza domestica;
- **Tuttavia il processo civile non subiva, nei casi di violenza, alcuna variazione**, nemmeno in ordine alla possibilità di proporre domanda di risarcimento del **danno endo-familiare**. La giurisprudenza ha infatti finora escluso questa possibilità sulla base dell'art. 40 c.p.c. che esclude la connessione tra procedimenti soggetti a riti diversi (rito speciale e ordinario).

- 
- **La violenza** dunque fino alla riforma Cartabia **non veniva registrata nel processo civile**, sebbene la Suprema Corte (ordinanza n. 31901 del 10/12/2018) avesse ritenuto che le reiterate violenze fisiche e morali sono **causa di addebito** della separazione, in quanto violazioni molto gravi. **Non rilevavano invece in ordine ai provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale.**
  - Con **ordinanza n. 31351 del 24/10/2022** la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente anche un singolo episodio di percosse quale causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della convivenza nonché la pronuncia di addebito

# Stereotipi/Pregiudizi che impedivano il riconoscimento e l'emersione della violenza

- **La genitorialità e il rapporto affettivo** sono compartimenti stagni: un partner violento non è un buon genitore
- **Terminata la relazione è terminata la violenza.** La violenza si può diradare con un provvedimento di affidamento condiviso si replicherà il rapporto di sopraffazione
- **Non solo la violenza grave** può incidere sui provvedimenti inerenti la genitorialità \_ anche la violenza non grave (atteggiamenti fortemente e continuativamente denigratori, danneggiamenti in casa o insulti continui) possono incidere sulla capacità genitoriale, diminuendola e dunque è la risposta che deve essere gradata



- **La violenza contro le donne riguarda solo determinate fasce sociali** svantaggiate, emarginate, deprivate: E' un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e culturale;
- **Solo alcuni tipi di uomini** ( con problemi psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, che hanno subito violenza) **maltrattano le donne**. In realtà molti studi documentano che non si può individuare un tipo particolare di maltrattante. I maltrattanti non rientrano in nessun tipo specifico di personalità o di categoria diagnostica o l'aver subito violenza;
- Va sempre valutata la fragilità della vittima di violenza – potrebbe esserci anche una ricostruzione dei fatti da parte della vittima sconnessa e dunque va sostenuta superando il pregiudizio che **la vittima vada anch'essa in qualche modo sanzionata per aver esposto/non protetto i minori alla violenza**



- **Le donne maltrattate se lo meritano.** Se lui la maltratta ci sarà un motivo. Nessun comportamento giustifica la violenza, inoltre spesso la violenza è innescata da futili motivi.
- **I figli hanno bisogno del padre anche se violento** Invece i figli corrono dei grandi rischi potrebbero subire violenze o da adulti assumere comportamenti da vittima/maltrattante.
- **Anche le donne sono violente nei confronti dei loro partner** Spesso aggressioni e omicidi delle donne nei confronti dei partner sono a scopo di autodifesa e in ogni caso statisticamente non paragonabili
- **la violenza domestica non è quasi mai episodica o occasionale o causata da occasionali e sporadiche perdite di controllo (raptus)** ma si tratta quasi sempre di una progressione di episodi sempre più gravi.
- **Una donna non può essere violentata contro la sua volontà** invece va detto che la paura e il dolore spesso annullano ogni resistenza.
- **"Tutti sanno che quando una donna dice di "no" probabilmente vuol dire di "sì"**
- **Una donna che denuncia uno stupro dopo molto tempo non è attendibile**

# "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria"

- **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio**, nella seduta del 17 giugno 2021 ha registrato: *"...sostanziale invisibilità della violenza di genere e domestica nei tribunali civili, nei quali la situazione appare più critica e arretrata rispetto a quella emersa nelle procure..."*.
- **Commissione di inchiesta al Senato sulla vittimizzazione secondaria** delle donne e figli minori vittime di violenza domestica *Relazione 20/04/2022*

# Rilievi mossi all'Italia

## Il primo rapporto GREVIO sull'Italia 2020

- **Solo i professionisti**, in particolare psicologi e psichiatri infantili **che conoscono il fenomeno della violenza possono essere nominati dai tribunali**
- **Vietare l'uso da parte di periti, assistenti sociali nominati dal tribunale l'utilizzo di concetti relativi all'«alienazione parentale»**
- **Non si può imporre alla vittima e ai suoi figli l'obbligo di partecipare agli incontri congiunti con l'autore del reato** al fine di raggiungere un accordo
- **Non si può prescindere, nella determinazione dei provvedimenti relativi ai minori dalle condotte violente del genitore**

# Prassi cd. vittimizzanti

## Condanne Corte EDU

- **L'Italia è stata più volte condannata dalla Corte EDU per aver posto in essere prassi vittimizzanti** sia nell'ambito di procedimenti penali (Corte EDU Sez. I ricorso 5671 del 2016 – J.L. c Italia 27/05/2021) che in sede civile (Corte EDU – sent. n. 25426/20 del **10/11/2022 – Caso I.M. e altri contro Italia** Figli costretti a vedere il padre violento)
- Nelle controversie familiari si ritrovano frequentemente prassi cd. vittimizzanti, sia da parte dei C.T.U. in sede di valutazione della capacità genitoriale, sia da parte dei giudici (Cass. civ. Sez. Un. 17/11/2021 n. 35110)

# VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

- **Consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di fatti di violenza/abusi maltrattamenti** ed è spesso riconducibile alle procedure delle Istituzioni susseguenti ad una denuncia;
- Un esempio di **vittimizzazione secondaria processuale** riguarda una donna che, vittima di violenze fisiche unitamente ai figli e di violenze psicologiche da parte del marito/padre, dopo aver denunciato dopo diversi anni di sopraffazioni ha perso anche l'affidamento dei figli.



# Distinzione tra conflittualità e violenza

- La **conflittualità** molto comune nella coppia in fase di dissoluzione, presuppone una situazione interpersonale basata su **posizioni simmetriche** (economica, relazionale, sociale, culturale) mentre la **violenza** si esercita perché la relazione per effetto della violenza è divenuta asimmetrica, con uno **squilibrio di relazione**.
- **Altri elementi di particolare rilievo** sono la presenza nel contesto familiare di alcoldipendenza, tossicodipendenza, disoccupazione, pregressi episodi di maltrattamenti nei confronti dello stesso partner o di partner diverso.



## Il ciclo della violenza

- La donna può realizzare anche dopo molto tempo, anche anni, che l'esercizio della violenza da parte del partner è mosso da un desiderio di dominio e di controllo.

# I tanti volti della violenza



## VIOLENZA DOMESTICA

- **Non consiste necessariamente in atti di aggressione fisica** che lasciano tracce visibili (psicologica, economica, sociale isolamento contesto familiare, amicale, di colleganza)

## concetto molto ampio e complesso

- ogni forma di aggressione fisica, violenza psicologica, morale, economica, sessuale o di persecuzione, attuata o tentata all'interno di una relazione familiare o intima, presente e passata nonché la privazione arbitraria della libertà personale

## CONTESTO in cui si manifesta

- **Si manifesta generalmente in un clima di prevaricazione**, favorito da una situazione di disparità socio-economica, quando la vittima tenta di liberarsi dal legame.

# Definizione di VIOLENZA domestica e di genere

## Convenzione di Istanbul – art. 3

- Per ***violenza nei confronti delle donne*** si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente **tutti gli atti di violenza fondati sul genere** che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura **fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce** di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- L'accezione ***violenza domestica*** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica **che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner.**

## Cambio di rotta

Il contrasto alla violenza domestica e di genere non deve avvenire solo nelle aule di giustizia penale

Oggi anche prescindendo da una denuncia si può introdurre il tema della violenza nell'ambito del processo della famiglia


E' proprio nelle controversie familiari che va fatta emergere la violenza e va valutato il contesto di violenza prima dell'assunzione dei provvedimenti di affidamento  
*“luogo privilegiato per l'emersione della violenza domestica”*

Necessità di intercettare al suo primo manifestarsi la volontà della possibile vittima di violenza di superare quello che è noto come il ciclo della violenza

Relazione illustrativa al decreto di riforma del processo civile

# Violenza domestica e di genere nella riforma Cartabia

- Dei 72 articoli costituenti il nuovo processo di famiglia, **7 sono dedicati alla violenza domestica o di genere** (artt. 473bis.40-473bis.46) e si applicheranno a tutti i ricorsi nei quali le parti esporranno abusi familiari o condotte di violenza domestica e di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o nei confronti dei minori.
- Prevedono **regole speciali** sia in ordine ai **tempi del giudizio**, che in ordine ai **poteri istruttori e decisori del giudice** e infine con riferimento alle **particolari cautele da accordare alle vittime di violenza**.





«Titolo IV-bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

**CAPO I**

**Disposizioni generali Art. 473-bis (Ambito di applicazione)**

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo.....»

Le disposizioni del nuovo rito unico PMF hanno **carattere generale** e dunque si applicano anche ai casi in cui vengano allegati fatti di violenza o abusi.



## **Della violenza domestica o di genere** **Art. 473-bis.40 (Ambito di** **applicazione)**

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei **procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere** poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

# AMBITO DI APPLICAZIONE

## Nozione molto ampia

- **Non è stata inserita nemmeno una elencazione esemplificativa: obiettivo** consentire la più ampia applicazione delle disposizioni speciali;
- Saranno ricomprese anche **fattispecie che prescindono da specifiche ipotesi di reato** (es. percosse, violenza cd. economica) e dunque in presenza di tutte le forme di violenza, fisica, psicologica, economica il giudice potrà attivare la «corsia preferenziale», in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Non cerchiamo il reato, cerchiamo agiti di violenza.



## Diverso ambito di accertamento giudizi civili e penali

- I giudizi civili e minorili hanno infatti un **diverso ambito di accertamento**
- **Nell'ambito delle controversie familiari** potranno essere ritenute sussistenti ipotesi di violenza o di abuso, **rilevanti sotto il profilo della pronuncia di addebito e della regolamentazione del regime di affidamento** (il genitore violento non può essere un buon genitore), anche in presenza di cause di estinzione del reato (prescrizione) o di assenza della condizione di procedibilità, come per esempio la mancanza di querela/denuncia (es. danneggiamento)

## **Art. 473-bis.41**

### **(Forma della domanda)**

*Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze. Al ricorso e' allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonche' dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica autorita'.*

**Ulteriore  
onere di  
allegazione**

La peculiarità di questa norma è la previsione di ulteriori **oneri di allegazione** rispetto a quanto previsto dall'art. 473bis.12 e .13: **indicazione di eventuali procedimenti, anche se pendenti, relativi alle condotte di violenza o agli abusi**

# ALLEGAZIONI circostanziate

- Le importanti deroghe previste dalle disposizioni speciali in tema di violenza (es. al principio della bigenitorialità, no alla comparizione/presenza contemporanea delle parti in udienza no alla proposta conciliativa) presuppongono **allegazioni circostanziate** almeno sotto l'aspetto del tempo e del luogo delle condotte abusanti o violente;
- In mancanza di documentazione l'esposizione e la narrazione dovrà essere
  - logica
  - dettagliata
  - coerente

La valutazione discrezionale del giudice potrà in tal modo valorizzare l'elemento della coerenza della narrazione

# A carico di chi?

- « .....**gli atti introduttivi** devono contenere specifico riferimento a eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte violente o di abuso. **L'onere non è posto a carico della sola parte che lamenti di essere vittima di violenza**, ma è diretto ad ogni parte processuale, e al pubblico ministero. Pertanto, anche il presunto autore della violenza qualora proponga ricorso ovvero si costituisca come resistente, in uno dei procedimenti di cui all'art. 473-*bis* dovrà segnalare se risultino procedimenti relativi a condotte violente o di abuso» (cfr. Relazione illustrativa schema D.lgs. 149/2022)
- Eventuale **contro allegazione: decreto di archiviazione, sentenza di assoluzione I grado**

- 
- Sembrerebbe dunque esserci un **onere di allegazione a carico di tutte le parti compreso il PM (Art. 473bis.13)** relativamente ad **eventuali provvedimenti definiti o pendenti o accertamenti svolti** tanto dall'Autorità Giudiziaria che amministrativa (es. ammonimento Questore) sia in generale (verbali sommarie informazioni, verbali deposizioni testimoniali ecc.), **ma il dato testuale non lo prevede art. 473bis16.**
  - Potrebbe essere un problema per la vittima di violenza nella posizione di resistente – deve fare un nuovo ricorso?
  - **Le parti sono libere di allegare qualsivoglia elemento utile a sostegno della propria tesi che poi verrà vagliato discrezionalmente dal giudice - integrazione** La genericità dell'allegazione potrebbe dipendere dalla genericità della ricostruzione della vittima.

# COSTITUZIONE DEL CONVENUTO ART. 473bis.16

- Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando **comparsa di risposta** che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473bis.12, secondo, terzo e quarto comma.



**Il giudice dovrà compiere una istruttoria sebbene sommaria ed avrà a disposizione un ampissimo potere d'ufficio con le caratteristiche di un vero e proprio potere inquisitorio tuttavia nel rispetto del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa. Ciò non esonera le parti dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c.**

**NECESSARIETA' DELL'ISTRUTTORIA SEBBENE SOMMARIA per accertare almeno il fumus**



# REDAZIONE e ALLEGAZIONE

- Si pone il problema dunque di **come redigere l'atto difensivo e di quale allegazione è necessario dotare il ricorso.**
- Nelle prime prassi applicative della nuova normativa è già emerso che alcuni Tribunali si sono orientati in senso rigoroso ,attenendosi strettamente alle domande formulate dalle parti mentre altri, anche in assenza di allegazioni specifiche, hanno ritenuto che le sole sommarie informazioni possono portare all'emissione di una misura di protezione.

# Attività e strategia difensiva

## ALLEGAZIONI

- Referti medici (118, Pronto soccorso, medico di base ecc.) o certificazioni mediche relative a patologie psichiatriche dell'autore delle condotte violente
- SMS e Screenshot messaggi whatsapp
- Video – Filmati telecamere anche private
- Corrispondenza (lettere, mail)
- Registrazioni telefoniche
- Foto
- Denunce –querele
- Dichiarazioni testimoniali rese in altri procedimenti penali/civili

# ALLEGAZIONI

## onere della prova art. 2697 c.c.

- Verbali di SIT Polizia giudiziaria o PM
- Provvedimenti cautelari sia civili che penali
- Provvedimenti del TM (sospensione o decadenza responsabilità genitoriale)
- Sentenze di condanna anche se non definitive
- Report Centri donne antiviolenza
- Eventuali relazioni dei servizi sociali relative ad altri procedimenti
- Rapporti di intervento delle Forze dell'Ordine

# Attività e strategia difensiva domande

- **Provvedimenti indifferibili** art. 473bis.15 nell'interesse dei figli minori (collocazione, mantenimento) o delle parti
- **Ordine di protezione** ex art. 473bis.69-70 c.p.c. cessazione condotta – Allontanamento - Divieto di avvicinamento – anche al Trib. Minori
- **Abbreviazione termini** – il giudice può – Motivare perché è necessario abbreviare i termini
- **Richiesta di assunzione di sommarie informazioni** vicini di casa, familiari, amici
- **Richiesta di interrogatorio libero delle parti, ma con con l'ausilio di esperti** art. 473bis.44
- **Addebito della separazione**

- 
- **Collocazione in struttura protetta con secretazione indirizzo**
  - **CTU** affidata a professionisti con comprovata esperienza (violenza) per accertare le capacità genitoriali
  - **Intervento/Monitoraggio Servizi Sociali** territoriali - Progetto per reinserimento lavorativo vittima
  - **Supporto alla genitorialità** e/o al figlio/figli minore/minori tramite N.P.I.
  - **Ascolto figli minori**
  - **Prova per testi**
  - **Affido esclusivo o super esclusivo**
  - **Decadenza responsabilità genitoriale? Nomina obbligatoria curatore speciale del minore – va valutato il momento processuale in cui chiederla**

# Obbligo di allegazione

Art. 473bis.41 e art. 473bis.12

**Nulla è stato previsto in caso di mancata allegazione della documentazione di cui all'art. 473bis.41**

Valutazione ex art. 116 c.p.c

# Titolo IVbis – Capo I

## Disposizioni generali

### Art. 473bis.18

#### Dovere di leale collaborazione

- Il comportamento della **parte** che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.



# SANZIONI

- Sanzioni in caso di mancato deposito agli atti del procedimento della documentazione reddituale, **in presenza di domande di contenuto economico**.
- La scelta del Legislatore della riforma è stata quella di prevedere **conseguenze di carattere esclusivamente processuale**: il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, con il richiamo all'art. 116 c.p.c., nonché, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96, ai fini del riparto delle spese di soccombenza ovvero di lite temeraria (responsabilità aggravata);

# Relazione illustrativa al D.lgs. N. 149/2022 di riforma del processo civile

- *«All'articolo 473-bis.18 c.p.c. si è inteso sottolineare il dovere di leale collaborazione che le parti sono tenute a rispettare, in una **prospettiva di correttezza e trasparenza che deve informare l'intero svolgimento del giudizio**. In particolare, si prevede che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete « possa essere valutato **sia ai fini della decisione** (come argomento di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c.), **sia in relazione alla finale attribuzione delle spese di lite**, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 92 e dall'articolo 96 c.p.c. »*

# CONOSCENZA DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA

**riconoscere i  
fenomeni  
legati alla  
violenza e  
agli abusi**

**ascoltare la  
vittima**

**evitare di  
aderire  
acriticamente**  
alla versione  
prospettata dal  
proprio  
assistito

**Anche  
l'informazione e  
l'utilizzo del  
linguaggio hanno  
un ruolo  
fondamentale** sia  
negli scritti  
difensivi che nelle  
discussioni orali

## ONERI a carico degli avvocati

**Non consentire disparità linguistiche e pregiudizi** per voce della difesa

**onere di segnalare tutte le situazioni di disagio dei minori coinvolti** nelle cause di famiglia, allegando eventuali situazioni di violenza assistita (oltre che diretta) e chiedendo di procedere all'ascolto del minore

Nell'ambito dei processi per violenza sulle donne abbiamo **l'onere di tutelare i diritti delle vittime (art. 1 CDF)**

**Fornire informazioni esaustive sui loro diritti** e sui servizi di protezione e sostegno disponibili nel territorio;

**Operare in stretto contatto con gli altri servizi e gli operatori dei servizi socio-sanitari, della scuola, ecc.**

# RUOLO DELL'AVVOCATURA

- **L'avvocatura svolge un ruolo fondamentale** affinché i processi civili e penali si celebrino scevri da pregiudizi e stereotipi.
- Vi è una crescente consapevolezza del ruolo cruciale e delicato che hanno le avvocate/i nel percorso di uscita dalla violenza



**Le istituzioni forensi si sono occupate di linguaggio:** nei vari ordini sono stati elaborati numerosi protocolli con cui si invita magistratura, avvocatura e personale di cancelleria a utilizzare un linguaggio rispettoso delle differenze.



# FORMAZIONE AVVOCATI

## PROTOCOLLI

- **Protocollo di Milano del 2017** (gli avvocati e le avvocate vengono richiamati a impegnarsi *a osservare negli atti, nella corrispondenza e nel linguaggio espressioni ispirate ai principi di pari opportunità e non discriminazione, anche utilizzando i corretti titoli professionali.*)
- **Protocollo di Bergamo del 2018**
- **Protocollo approvato a Reggio Calabria** a livello distrettuale nel 2021;
- **Protocollo di Cremona del 2019** dove si prevede che le colleghe devono essere chiamate avvocat<sup>a</sup> e non signora - ancora oggi la discussione linguistica può vertere, non solo sulla declinazione di genere, ma addirittura sul riconoscimento *tout court* del ruolo professionale

## **Art. 473-bis.42 Il comma (Procedimento)**

*Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignita' e la personalita' della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti. Quando nei confronti di una delle parti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.*

# TUTELA DEL MINORE

- Con riferimento all'ascolto del minore va richiamata la disposizione di cui all'art. **473bis.42 Il comma** che prescrive che **il giudice e i suoi ausiliari, tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima**, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti e ne garantiscono la sicurezza.
- Inoltre quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta il giudice dispone la segretezza dell'indirizzo ove dimora. A tutela della vittima e del minore il giudice può anche disporre con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi socio-sanitari.

# Attività a tutela delle vittime di violenza

- **Tutelare con i suoi ausiliari** la sfera personale e la dignità, la personalità e la sicurezza della vittima;
- **Evitare**, se opportuno la contemporanea a presenza delle parti avvalendosi degli strumenti per evitare contatti diretti tra vittima e presunto abusante/maltrattante (udienza da remoto, scansioni orarie);
- **Nel caso di nomina di CTU o di incarico ai Servizi sociali o sanitari**, indicare nel provvedimento la presenza di abusi o violenza per evitare che la violenza venga confusa con la mera conflittualità;
- **Può disporre la secretazione dell'indirizzo** di residenza della vittima quando è inserita in collocazione protetta

# Art. 473bis.6

## RIFIUTO DEL MINORE ad incontrare il genitore violento

- *Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, **il giudice procede all'ascolto senza ritardo assume sommarie informazioni sulla cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.***
- *Allo stesso modo il giudice quando sono allegare o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

# Segue: Il rifiuto del minore

## Ascolto diretto da parte del giudice

- Il rifiuto del figlio minore ad incontrare uno o entrambi i genitori comporta una notevole e **irrimediabile compromissione della relazione genitore-figlio**;
- La difficoltà per i figli di manifestare tale rifiuto affonda le sue radici nella relazione affettiva;
- Dietro al rifiuto di incontrare uno dei due genitori si cela quasi sempre un disagio per essere stato vittima diretta o avere assistito a fatti di violenza.

## **Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore)**

*Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. **Non si procede all'ascolto quando il minore e' stato gia' ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.***

# CENTRALITA' DEL GIUDICE

## Centralità del minore

- Il giudice deve procedere all'ascolto del minore personalmente e senza indugio, evitando di fare incontrare e avere il contatto diretto tra il minore e l'autore della violenza per riuscire a cogliere anche il linguaggio non verbale. Il Giudice potrà (473bis.5) farsi assistere da un esperto o un CTU specie nei casi in cui il minore abbia subito violenza.
- E' previsto che non si proceda all'ascolto, nel caso in cui il minore sia stato già stato ascoltato in altri procedimenti. Non viene richiamato il 4 e il 5 in relazione ai casi in cui si può non procedere.
- Vengono richiamate le norme generali in tema di ascolto del minore ivi compresa pertanto la videoregistrazione

## L. delega 206/2021

- **L'art. 13 Disp. Att. c.p.c.** viene modificato ed aggiunto: «della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»
- **L'art. 15, Disp. att. c.p.c.**, viene modificato nel senso di prevedere una **serie di requisiti di preparazione e comprovata esperienza per i medesimi.**
- **E' stata prevista specializzazione e obblighi di formazione per i consulenti tecnici in materia familiare, e redazione albo CTU specializzati (art. 15 Convenzione di Istanbul)**
- **Creazione di un Albo unico** dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie.



**Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria). –**

***.....Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti***

**ART. 473bis.25**  
**Consulenza tecnica**  
**d'ufficio**

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e **sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza** in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.....

**ART. 473bis.27**  
**Intervento dei servizi**  
**sociali o sanitari nei**  
**procedimenti a tutela dei**  
**minori**

Manca la previsione dell'affidamento del monitoraggio/intervento a personale dotato di specifica competenza.  
.....fissa i termini per il deposito della relazione periodica e **per le memorie delle parti**



# Consulenza tecnica d'ufficio e intervento dei servizi socio-sanitari

- ART. 473bis.25
- ART. 473bis.27
- In entrambe le disposizioni è stata inserita la previsione che **devono essere tenuti distinti** i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni del ctu e dagli operatori e che tali valutazioni, se aventi ad oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su fatti oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica
- Per il ctu è prevista anche la possibilità di poter indicare eventuali **proposte di intervento a sostegno** del nucleo familiare e del minore

# CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

## Qualità della prestazione e preparazione professionale

- **Art. 12** L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
- **ART. 14** L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza
- **ART. 15** L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

# Contrasto alla violenza da parte di alcuni Ordini professionali

- Il COA di Milano nel 2017 ha predisposto **Decalogo per Avvocati** in collaborazione con il Tribunale di Milano e la Regione Lombardia per migliorare la professionalità e la capacità di interazione nell'intervento:
- **Accoglienza e ascolto** della vittima;
- **Evitare di confondere il conflitto con la violenza**
- Saper fornire all'assistito/a le necessarie **informazioni operative**

# PROTOCOLLO D'INTESA 2021

Regione Lombardia – Ordine Avvocati  
Milano – Unione Lombarda Ordini Forensi

- Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi hanno avviato, una collaborazione sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, tramite
- la stipula di **Protocolli d'Intesa**, finalizzati alla organizzazione di corsi professionalizzanti e
- follow up rivolti agli Avvocati,
- sviluppo ed aggiornamento della Banca Dati giurisprudenziale lombarda e realizzazione di **percorsi di sensibilizzazione in Istituti scolastici** della Lombardia
- Percorsi di **formazione professionalizzante** contro la violenza di genere

# PROTOCOLLO DI INTESA Unione dei Comuni Distretto Ceramico e Ordine degli Avvocati di Modena 2022

- **Sportello di consulenza e orientamento legale presso il centro antiviolenza**
  - **L. 247/2012 art. 30**  
sportello gratuito per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia



# PROGRAMMA HELP del Consiglio d'Europa

- Il programma europeo per la formazione dei professionisti del diritto, magistrati e avvocati, in materia di diritti umani (**programma HELP**)
- I corsi HELP hanno l'obiettivo di migliorare la conoscenza oltre che della CEDU di altre convenzioni relative a **tematiche attuali come la violenza sulle donne**

# OBIETTIVI della riforma:

Interrompere al più presto il cd. ciclo della violenza

Evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria



# RUOLO DEGLI AVVOCATI

- Contribuire a **interrompere** il ciclo della violenza con le opportune iniziative a tutela delle vittime
- **Segnalare contesti familiari** caratterizzati da fenomeni di violenza e battersi se necessario per provvedimenti che privilegino l'interesse del minore e non il principio di genitorialità
- **Evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nel processo familiare.**

# Gli aspetti rilevanti della riforma in tema di violenza domestica e di genere

La **rilevanza della violenza** rispetto ai provvedimenti nei confronti dei figli minori (possibile compromissione del diritto alla bigenitorialità);

Il **coordinamento tra le autorità giudiziarie** (civili, penali, minorili, amministrative) **Ampi poteri istruttori al giudice** delle controversie familiari

Gli **ordini di protezione** come **strumento** idoneo ad assicurare **tutela** alle vittime di violenza domestica e di genere;

Il ruolo e la formazione degli **avvocati, dei magistrati, consulenti e operatori** dei servizi socio-assistenziali o sanitari



Grazie per l'attenzione

AVV. MARIA GIULIA ALBIERO